



Assosegnaletica e Inail per la sicurezza sulle strade

Oltre il 50% delle morti sul lavoro è dovuto a incidenti stradali

Gli incidenti sul lavoro diminuiscono sensibilmente, anche se continuano a rimanere un'emergenza. Invece, gli incidenti stradali nella prima parte del 2010 sono aumentati, rischiando di invertire quel cambiamento di rotta che da anni si era attivato, almeno stando alle stime ancora non ufficiali della Polizia Stradale. Non solo: se l'infortunio sul lavoro è avvertito in modo molto forte dall'opinione pubblica, l'emergenza dell'incidentalità sulle strade è decisamente sottovalutata. Per questo, il nostro impegno come Assosegnaletica (l'associazione che riunisce i produttori di segnaletica stradale, aderente ad Anima/Confindustria), fin dalla nascita, è volto a un'azione di orientamento e sensibilizzazione su questo versante. E ancora, una quota sempre più rilevante degli infortuni sul lavoro avviene sulla strada. Negli ultimi anni, il 15% delle denunce presentate all'Inail ha coinvolto chi stava lavorando su strada (autotrasportatori, commessi viaggiatori, addetti alla manutenzione) o in itinere, nel tragitto casa-lavoro. Tra gli incidenti mortali sul lavoro, gli infortuni stradali rappresentano oltre il 50% del fenomeno. Una stima recentemente ritoccata in

negativo dalla Fondazione Ania (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), che parla di una percentuale addirittura del 54,5%: nel 2008, su 1.120 infortuni mortali registrati dall'Inail, 611 vittime sono da attribuirsi a sinistri sulle strade.

Questa considerazione ha evidenziato una possibile convergenza degli interessi tra Assosegnaletica e Inail. Ci siamo quindi mossi affinché si potesse lavorare in sinergia, con la firma di un Accordo quadro il 28 maggio 2010, con l'obiettivo di promuovere iniziative per la prevenzione degli incidenti sul lavoro.

Finalità dell'accordo è l'impegno comune nei rispettivi ambiti per prevenire e contrastare il lavoro sommerso e irregolare con la sperimentazione di soluzioni pratiche che favoriscano e premiano azioni per la prevenzione e diffondano la cultura della salute e della sicurezza. Come Assosegnaletica, ci impegniamo a contribuire all'innalzamento dei livelli di sicurezza sul lavoro per quel che concerne la segnaletica temporanea. Infatti, soprattutto su alcune tipologie di lavoratori, pesa la diffusa irregolarità della cantieristica stradale, come da tempo abbiamo rilevato; tanto che abbiamo redatto e



Segnaletica orizzontale nel comune di Alba.

stiamo diffondendo delle Linee Guida per una segnaletica più sicura, rivolte principalmente agli enti locali dove le professionalità non sono spesso adeguate in tal senso, secondo quanto emerso nel corso delle nostre indagini

sullo stato della segnaletica in Italia. In generale, risulta infatti che la segnaletica è spesso sottovalutata nel suo ruolo di dotazione di sicurezza stradale.

Paolo Cattorini
presidente Assosegnaletica

Radiazioni ottiche artificiali

Come valutare questo "nuovo" rischio?

Lil 26 aprile 2010 è entrato in vigore l'obbligo di valutare l'esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche artificiali non ionizzanti di lunghezza d'onda variabile. Le sorgenti di radiazioni ottiche artificiali si distinguono per il principale spettro di emissione, il tipo di fascio emesso e per il tipo di sorgente che può essere coerente e non coerente. In ambiti industriali, esempi di sorgenti non coerenti possono essere gli archi di saldatura o i forni industriali. Tra le sorgenti coerenti troviamo i laser.

Le lavorazioni che possono essere interessate sono, per esempio: la polimerizzazione UV di vernice e inchiostri di stampa, la polimerizzazione di resine con fotoinduttori, la sterilizzazione per abbattimento batteriologico, le lavorazioni di materie plastiche, il trattamento dei metalli quali marcatura e taglio laser, le attività di saldatura e l'impiego di forni di riscaldamento a induzione.

Il Testo unico considera le radiazioni ottiche artificiali tra gli "agenti fisici" ed estende anche a loro le considera-

zioni contenute nel Titolo VIII, come ad esempio la cadenza almeno quadriennale della loro valutazione, il divieto assoluto di superare i valori limite di esposizione e la logica dell'eliminazione alla fonte del rischio o della sua riduzione.

I principi della prevenzione contenuti nel Capo V sono: valutare le radiazioni ottiche secondo metodologie riconosciute, considerare lavoratori particolarmente sensibili, eventualmente risanare l'ambiente di lavoro e proteggere il lavoratore mediante una scelta oculata tra i tanti dispositivi di protezione individuale (DPI) a disposizione.

Estesi anche alle radiazioni ottiche altri due principi fondamentali in tutta l'architettura del Testo unico: la formazione e informazione dei lavoratori. Obbligo che, per il rischio in esame parrebbe scaturire anche dal solo accertamento dell'esistenza del rischio (e non dal superamento di valori particolari, come ad esempio per il rischio rumore) e la sorveglianza sanitaria, la cui periodicità rimane quella tipica dell'anno, salvo

decisioni motivate da parte del medico competente.

Gli "organi bersaglio" che potrebbero riscontrare problematicità di vario grado risultano occhi e cute. Le patologie più lievi che possono essere causate da esposizioni, non protette o corrette, a radiazioni ottiche sono ad esempio eritemi, reazioni fotoallergiche, congiuntiviti fino a casi più gravi di danni al cristallino/retinici o per la cute a carcinomi di vario tipo (per altro riscontrabili anche a causa di esposizioni non corrette a fonti naturali).

Secondo l'articolo 216, comune nella trattazione di tutti gli agenti fisici, "il datore di lavoro, valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli di radiazioni ottiche...". La prima indicazione è pertanto che, sebbene la valutazione sia dovuta, il ricorso a misurazioni strumentali non sia sempre necessaria qualora il datore di lavoro possa giustificare che l'entità e la natura dei rischi non rendano necessarie valutazioni più dettagliate.

Per la valutazione e il calcolo sono a



disposizione norme tecniche (per le radiazioni ottiche incoerenti UNI EN 14255-1:2005; UNI EN 14255-2:2006; per la sicurezza dei prodotti laser CEI/IEC 60825-1/2007). Ci si può inoltre avvalere di buone prassi e linee guida scientificamente fondate, come ad esempio le recenti linee guida operative realizzate dal Coordinamento Tecnico delle Regioni in collaborazione con l'ISPESL. In taluni casi, è infine possibile che si renda opportuno il ricorso a misure strumentali.

Le sanzioni: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per omessa valutazione; arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per il superamento dei valori limite di esposizione riportati nell'allegato XXXVII del D.Lgs 81/08.

Gabriele Muzio
Api Torino